

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2512-*quater***

## DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 3 ottobre 2003, del comma 2 dell'articolo 37 del

### DISEGNO DI LEGGE N. 2512

*«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»*

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2003**

Modifiche all'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in materia di proprietà industriale

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le maggiori tutele previste dall'ordinamento italiano»;

*b)* alla lettera *e)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonché di reciproca collaborazione con le strutture istituzionali, anche sovranazionali, preposte alla lotta alle contraffazioni ed agli abusi in tema di proprietà industriale.»;

*c)* dopo la lettera *h)* sono inserite le seguenti:

«*h-bis)* introduzione di criteri di reciprocità, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, per il riconoscimento della proprietà industriale tutelata da Paesi extra comunitari e per l'attivazione di strumenti di tutela;

*h-ter)* previsione di strumenti amministrativi che consentano l'adozione di misure provvisorie o di interventi di urgenza, anche finalizzate alla protezione degli elementi di prova, in relazione a denunce riguardanti la violazione delle norme a tutela della proprietà industriale, nei casi in cui possano configurarsi gravi danni, economici o di immagine, per gli aventi diritto alla tutela;

*h-quater)* introduzione di un diritto di informazione da esercitare contro chiunque sia implicato nella violazione, imponendogli di fornire informazioni sull'origine delle merci, sui circuiti di distribuzione e sull'identità dei partecipanti alle diverse fasi della violazione;

*h*-quinqües) previsione di forme sanzionatorie ulteriori per le aziende responsabili quali la liquidazione coatta, il divieto di accesso a fondi pubblici, la pubblicazione della sentenza.».

